



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

DISCIPLINARE D'INCARICO

**RETTIFICA DI FRAZIONAMENTO N.30126.1/2004 DEL 12/03/2004 PROT.
N. ME0030126. SENTENZA DEL CGA N.559/2017.
STRADA PANORAMICA DI INTERESSE TURISTICO COLLEGANTE IL
COMUNE DI TAORMINA MASTRISSA CON IL COMUNE DI
CASTELMOLA.**

L'anno duemiladiciotto, addi' _____ del mese di febbraio presso il Palazzo Comunale, C.so Umberto 217, tra il Sig. Ing. Massimo Puglisi, nato a Messina il 24/06/1960 nella qualita' di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Taormina, C.F.00299100834, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire essenzialmente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e il Geom. Sandro Manuli, nato a Taormina il 16/10/1983, con studio tecnico in Taormina, Via Cuseni, n.27/b, C.F. MNL SDR 83R16L042O, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Messina al n.3186.

Tra le parti sunnominate che hanno i requisiti di legge, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

L'Amministrazione Comunale di Taormina, con il presente atto incarica il professionista sopra indicato, relativo alla rettifica del tipo di frazionamento n. 30126.1/2004 e adeguamento delle mappe catastali del tracciato della strada panoramica di interesse turistico collegante il Comune di Taormina - Mastrissa con il Comune di Castelmola;

ART.2

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 1.Il Professionista accetta l'incarico garantendo la qualita' della prestazione nell'esclusivo interesse del Comune di Taormina.
- 2.L'affidatario si impegna all'esecuzione dei servizi affidati alle condizioni di cui al presente disciplinare e agli atti da questo richiamati.

ART.3 OBBLIGAZIONI GENERALI

- 1.Il professionista deve osservare le norme di cui agli artt.2222 e seguenti del c.c. e limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle norme di deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2.Il professionista, ai sensi dell'art.2235 del c.c., custodisce la documentazione fornita dal Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge.
- 3.Il professionista si impegna a rispettare il segreto professionale e a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, avendo cura e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
- 4.Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni richieste.

ART.4 ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

- 1.Il Responsabile dell'Area si impegna a fornire all'affidatario, alla sottoscrizione del presente disciplinare, tutto quanto in suo possesso in relazione all'incarico.
- 2.Per ogni esigenza connessa alla prestazione, l'affidatario potrà fare riferimento al Responsabile dell'Area.
- 3.Con il compenso stabilito, il Professionista, si impegna a produrre la documentazione redatta in forma cartacea originale, elaborati, planimetria in scala adeguata su supporto cartaceo e su supporto magnetico in formato digitale nonché ogni altro atto connesso o allegato;
- 4.Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto, a favore dell'affidatario, l'Amministrazione Comunale è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei documenti e dei risultati dell'incarico.

ART.5 TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1.I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si concludono con il completamento delle attività affidate che devono essere consegnati entro 30 giorni.
- 2.I termini possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Responsabile dell'Area, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dalla parte.
- 3.Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali le attività affidate comprendono le prestazioni connesse e necessarie alla corretta redazione alla comprensibilità ed alla completezza.
- 4.Al fine del rispetto dei termini, il Responsabile dell'Area assicura la tempestività dell'azione amministrativa per i procedimenti di propria spettanza.

ART.6 PENALE PER I RITARDI

- 1.Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate, comporta una penale pari al 5 per mille del compenso per ogni giorno oltre i termini di cui al precedente articolo 5, imputabili all'affidatario.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

2.Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo. Superato tale importo, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

3.Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART.7 VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI

1.L'affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto a quanto previsto.

2.Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dal Responsabile dell'Area, dagli amministratori, anche appartenente all'Amministrazione committente, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante, in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'affidatario.

3.L'affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4.In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile dell'Area.

ART.8 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1.Il compenso previsto per il servizio affidato viene determinato in Euro 7.500,00, comprensivo di tributi catastali e CNG.

2.L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

3.Il corrispettivo è immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 del c.c., non è prevista alcuna revisione di prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del c.c. per quanto applicabile.

ART.9 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati con atto di liquidazione del Responsabile dell'Area alla consegna dei lavori. Non è prevista alcuna forma di anticipazione.

ART.10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle L.13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2.I pagamenti relativi alle prestazioni di cui al presente disciplinare devono essere effettuati tramite bonifico bancario postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del rapporto tra le parti.

3.E' fatto obbligo all'affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, di comunicare formalmente i seguenti dati minimi:

- denominazione banca, indirizzo, codice IBAN, c/c dedicato;
- intestatario del conto;
- dati identificativi dei soggetti che per il soggetto o per l'utilizzatore saranno delegati ad operare sul c/c dedicato.

ART.11 RECESSO

1.Il Comune di Taormina può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso, il Comune sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta;

2.Il professionista può recedere dal presente contratto per giusta causa. In tale circostanza, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed all'onorario per l'opera svolta.

3.Il mancato adempimento degli obblighi, costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal presente contratto deve essere esercitato dal professionista in modo da non recare pregiudizio al Comune, dandogliene comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o mediante altra modalità legalmente riconosciuta.

4.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

5.Non è ammesso il subappalto.

6.Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia, al codice deontologico ed all'ordinamento professionale.

Il Tribunale di Messina è il foro di competenza per eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza al presente incarico;

Il Comune di Taormina ai sensi dell'art.10 della legge 31/12/95, N.675, informa il professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente disciplinare è composto da numero quattro pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESP. AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

IL PROFESSIONISTA